

14/1/2016
A

Legenda:

Le modifiche apportate al testo in accoglimento alle richieste della Conferenza Unificata sono scritte in verde

Le modifiche apportate al testo in accoglimento alle richieste emerse della Consultazione pubblica sono scritte in rosso

Le modifiche apportate al testo che accolgono sia le richieste emerse della Consultazione che quelle della Conferenza Unificata sono scritte rosso sottolineato.

Le modifiche scritte in nero, corsivo e grassetto sono state effettuate per esigenze di drafting

SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".

Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti, e l'articolo 266, comma 7;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri....;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015 ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

~~VISTA la notifica di cui alla direttiva 93/48/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche;~~

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~con riferimento anche al riutilizzo nelle stesse site delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti~~, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

2. Il presente regolamento, ~~in attuazione coerenza con~~ dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina ~~gli interventi le~~ **attività di gestione delle terre e rocce da scavo**, assicurando adeguati i livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni ~~di cui agli articoli~~ **di cui agli articoli** 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;

b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ~~quali ad esempio:~~ scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee ~~e altre~~); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ~~ed altre~~; opere infrastrutturali quali in generale (gallerie, ~~diga,~~ strade ~~e altro~~); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto in fibre libere nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, ~~sempre purché la composizione media dell'intera massa le~~ terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5, ~~Tabella 1,~~ della alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d'uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità ~~presente regolamento~~;

c) «matrice materiale di riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da materiali di origine antropica che si possono presentare variamente frammentati al suolo e al sottosuolo. I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica non contenenti amianto, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa, che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo ~~fino~~ a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica ~~che si possono riscontrare~~ rinvenibili nella matrice di riporto, frammentati al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in peso ~~massa,~~ da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9;

d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto non contenenti amianto che, all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, di interesse il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ~~per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto di interesse~~ o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;

e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe non contenenti amianto, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci;

f) «suolo/~~sottosuolo~~»: ~~il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo lo strato più~~

superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;

g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera ~~in cui~~ nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente ~~o il produttore~~ attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, ~~per~~ ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: ~~il documento la~~ dichiarazione con la ~~nel~~ quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato ~~per il suolo/sottosuolo~~ che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, ~~sottosuolo~~ e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;

o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;

p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;

s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17 ;

u) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che **predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21**;

v) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;

z) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;

aa) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o a autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;

bb) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;

~~cc) «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)»: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali individuati nell'Allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o i valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati, ove approvati dall'autorità competente;~~

~~dd) «concentrazioni soglia di rischio (CSR)»: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006;~~

ee-cc) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006;

~~ff- dd) «opera»:~~ il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica;

Art. 3

(Esclusioni dal campo di applicazione)

1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TITOLO II

TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPIRODOTTO

Capo I – Disposizioni comuni

Art. 4

(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

1. In attuazione dell'articolo 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.

2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ~~sono sottoprodotti~~ le terre e rocce da scavo per essere qualificate ~~sottoprodotti~~ devono soddisfare ~~che rispondono ai~~ i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) ~~il loro utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'~~ articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza :

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari recuperi ambientali, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale **espressamente** previsti dal ~~Capo I, II e~~ **o dal Capo III o dal Capo IV** del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla ~~precedente~~ lettera b);

3. ~~Per le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni~~ Le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.

4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è ~~provata~~ attestata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché -e della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Art. 5

(Deposito intermedio)

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, ~~ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006;~~ nel caso di sito di

produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo; oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo;

b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21 , viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 6 (Trasporto)

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti ~~e generate da cantieri di grandi dimensioni~~ il trasporto fuori dal sito di produzione è ~~sempre~~ accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 6. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al ~~precedente~~ comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per ~~cinque~~ tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

~~3. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato l'esecutore per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.~~

Art. 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
2. ~~Mal caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di grandi dimensioni,~~ La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione , anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 7 all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale **competenti per il sito di utilizzo**, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di utilizzo, ~~corredato dell'allegata documentazione.~~ La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.
3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai **soggetti di cui al comma 2**, entro il termine di validità del piano di utilizzo **o della dichiarazione di cui all'articolo 21**; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto.
4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

~~5. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dal produttore al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di utilizzo e all'Agenzia regionale di protezione ambientale competente o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione il produttore attesta che le terre da scavo sono state gestite e completamente utilizzate secondo le previsioni del piano di utilizzo trasmesso.~~

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Art. 8 (Ambito di applicazione)

1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.

Art. 9 (Piano di utilizzo)

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente, e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, ~~anche solo~~ per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo ~~deve avvenire~~ avviene prima della conclusione del procedimento. ~~espressione del provvedimento conclusivo del procedimento finale di valutazione ambientale.~~
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 ~~4~~, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.
3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
~~L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata. Decorso tale termine la documentazione si intende completa.~~
5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, ~~lettera d)~~, è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.
6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. ~~Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.~~
7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale o le Agenzie provinciali di protezione ambientale ~~di controllo~~ effettuano, secondo una programmazione ~~con cadenza almeno~~ annuale, ~~mediante~~ le ispezioni, i controlli, i-e prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16 ~~ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 2~~, secondo quanto previsto dall'allegato 8.
8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 3 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte **delle Agenzie regionali di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale da parte dei pubblici uffici territoriali di controllo**, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.

9. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà.

10. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.

11. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale ai sensi dei commi 7, 9 e 10, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 9 e 10, sono a carico del proponente.

Art. 10

(Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)

1. Qualora ~~il piano di utilizzo dimostri che~~ nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le **concentrazioni soglia di contaminazione CSC** di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.

2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente, di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.

Art. 11

(Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)

1. ~~Nel caso in cui~~ Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006 all'~~Autorità competente~~ e contestualmente presentand~~o~~e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o

all'Agenzia provinciale di protezione ambientale un piano di ~~accertamento~~ indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, ~~a spese con oneri a carico del proponente~~, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 9-60 giorni dalla presentazione dello stesso. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predisporre il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia ~~dal piano di accertamento~~.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito ~~abbia il~~ presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di sostanza e di concentrazione delle stesse ~~confrontabili~~ per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 12

(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)

1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente ~~e a sue spese~~, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono ~~individuati~~ validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati, ~~tutti~~ per i parametri ~~e i composti di cui alla Tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto n. 152 del 2006~~ pertinenti ~~relativi alla contaminazione accertata nel sito nell'ambito del~~ al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto n. 152 del 2006 ~~sopra indicata~~, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.

Art. 13

(Controllo equipollente) (Situazioni di emergenza)

~~1. Nei cantieri di grandi dimensioni ai quali si applicano le disposizioni del presente Capo, nella ricorrenza di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 9, 10 e 11, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite~~

~~nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque predisporre e presentare il piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Capo.~~

~~2. È facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e chiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.~~

~~3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12.~~

1. Nel caso in cui l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2; 11, comma 1; 12, comma 1; e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.

2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l'elenco dei degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.

Art. 14

(Efficacia del piano di utilizzo)

1. Nel # piano di utilizzo è indicata ~~definisce~~ la durata di ~~validità~~ del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori ~~deve avvenire~~ **avviene** entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi ~~della Parte IV e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a)~~ della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, fa cessare ~~gli effetti~~ la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Il piano di utilizzo ~~comprensivo delle eventuali dichiarazioni rese conformemente all'articolo 12,~~ deve essere ~~è~~ conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso; e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione ~~deve essere~~ è conservata anche ~~presso~~ dall'autorità competente.

Art. 15

(Modifica Aggiornamento del Piano di Utilizzo)

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo ~~secondo la procedura prevista dall'articolo 9. Il piano di utilizzo aggiornato è~~ e lo trasmette ~~esse~~ in via telematica alle autorità competenti soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate al ~~piano di utilizzo~~. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla stessa documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo ~~deve essere~~ è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. ~~Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.~~

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), ~~in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo non~~ possono essere utilizzate e gestite in modo ~~diverso da quello indicato nel~~ conforme al piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.

5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), ~~in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1 decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo non~~ possono essere scavate con le tecnologie ~~diverse da quelle~~ previste dal piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.

6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute impreviste, imprevedibili e motivate.

7. ~~Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato l'autorità competente e l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale verificano le motivazioni addotte dal proponente nel piano di utilizzo aggiornato e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, l'autorità competente dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.~~

Art. 16

(Proroga ~~della durata~~ del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)

1. il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, il piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di un due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. A tal fine il proponente, entro due mesi antecedenti la data di prima della scadenza dei suddetti termini del piano di utilizzo, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, una comunicazione con l'indicazione del ~~il~~ nuovo termine di validità del piano di utilizzo, e delle motivazioni ~~ed~~ ~~le~~ ragioni a giustificazione della proroga. L'autorità competente ~~verifica d'ufficio le motivazioni addotte a fondamento della proroga e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti oltre la durata prevista per il piano di utilizzo.~~

2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta dal comma precedente o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 17

(Realizzazione del piano di utilizzo)

1. Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale ~~l'indicazione i~~ riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo, ~~prima dell'inizio dei lavori.~~
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.
3. L'esecutore del piano di utilizzo redigerà la modulistica di cui agli allegati 6 e 7, necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

Art. 18

(Gestione dei dati)

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai ~~vari punti di campioni~~ campionamenti, cui ~~va~~ è associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione è inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale. ~~La mancata comunicazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.~~
2. L'ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire gli **standard delle informazioni da trasmettere**, gli standard e le modalità di trasmissione delle stesse.

Art. 19

(Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)

1. L'ISPRA ~~stituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale~~, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, ~~e-12~~, **16, 20 e 21** del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'~~approvazione e~~ adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 20

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma ~~1~~ **2**, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, in tal caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio, secondo la procedura definita nell'articolo 12 . L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

Art. 21

(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, ~~tiene luogo~~ assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) agli articoli 4, comma 5, 5, 7, comma 1, e 27, comma 1.
3. ~~Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, entro 15 giorni dall'intervenuta variazione, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, con la trasmissione della dichiarazione aggiornata.~~ Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo differente conformità da quanto indicato nella alla dichiarazione aggiornata originale. Costituiscono modifiche sostanziali le modifiche indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione ~~piano di utilizzo~~ può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, imprevedibili, imprevedibili e motivate.
4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di ~~quattro~~ sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedibili, imprevedibili e motivate. A tal fine il produttore, ~~entro due mesi antecedenti~~ prima della data di scadenza del termine ~~piano~~ di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
5. Le attività di scavo e di utilizzo ~~devono essere~~ sono autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ~~igienico-sanitaria~~.
6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale, le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.
7. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione di cui ai commi 3 e 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche di cui al comma 4 e il mancato svolgimento da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciali di protezione ambientale delle attività minime di controllo di cui al comma 6, costituisce elemento di

valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.

~~La dichiarazione di avvenuto utilizzo è predisposta e trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 5,~~

~~7. Al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 3. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.~~

Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Art. 22

~~(Piano di utilizzo per i Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)~~

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), ~~per essere sono~~ qualificate sottoprodotti devono ~~quando rispettano~~ rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il ~~preponente~~ produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione ~~piano di utilizzo~~ di cui all'articolo ~~21~~ secondo le procedure e le modalità indicate ~~nell'~~ negli articoli 20 e 21.

TITOLO III

CAPO I

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

Art. 23

~~(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)~~

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'Elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03¹ il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ~~In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo,~~ si effettua, ~~ai sensi dell'articolo 3, punto 10 direttiva 2008/98/UE,~~ attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzati presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e ~~l'imballaggio~~ dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestiti conformemente al regolamento (CE) 850/2004, se le terre e rocce qualificate come rifiuti contengono inquinanti organici persistenti di cui al suddetto regolamento;

b) ~~le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative : 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo~~

~~di~~ complessivamente i 4000 metri cubi, di cui ~~al massimo~~ non oltre 800 metri cubi, di rifiuti classificati come ~~di~~ pericolosi. In ogni caso, allorché i suddetti rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) ~~il deposito temporaneo deve essere~~ è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) ~~nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere~~ è realizzato, nel caso di rifiuti pericolosi, in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali. In particolare ~~deve essere~~ è garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse;

TITOLO IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

CAPO I

Art. 24

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione ~~dei materiali~~ delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 3. parametri da determinare;
- d) volumetrie previste delle terre e rocce ~~i materiali~~ da scavo;
- e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito ~~previste~~.

3. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 2 ~~1~~, il proponente o l'esecutore:

- a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione ai fini di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce da scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), un apposito progetto in cui sono definite :
1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce ;
 2. la quantità delle terre e rocce da ~~dal materiale che sarà~~ riutilizzare te;
 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo ~~temporanei dello stesso;~~
 4. la ~~sua~~ collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.
5. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 .

TITOLO V

(TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA)

CAPO I

Art. 25

(Utilizzo nel sito)

1. Sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso. **Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n.152 del 2006.**

2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito **del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006**, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce ~~scavate da scavo~~ è consentito solo nel

rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

Art. 26

(Procedure di caratterizzazione e scavo)

1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo ~~27~~ 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure ~~di caratterizzazione~~:

a) ~~nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento~~ nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. ~~I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione rappresentativo dello strato intermedio, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione.~~ Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente o con l'**Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente** che si pronuncia entro non oltre il termine trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il ~~Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e~~ di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV , titolo V, e della Parte VI del decreto n.152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. ~~Devono~~ Sono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.

2. ~~Le procedure e le modalità di caratterizzazione definite nel comma 1 si applicano anche alla realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.~~

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Art. 27

(Norme di raccordo, transitorie e finali)

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la ~~presentazione~~ ~~o trasmissione di un~~ del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 adeguato alle disposizioni e alle procedure definite dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo o la suddetta dichiarazione conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.

3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o dai produttori per le prestazioni rese dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o della Agenzia provinciali di protezione ambientale nonché dalle Amministrazioni, degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, per le attività di cui agli articoli 9; 10; 11; 12; 16, comma 2; 20; e 21 comma 6 ~~da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale~~ sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per ~~relativi~~ la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, 16, comma 2; 20; e 21 comma 6.

5. Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(Controlli e ispezioni)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo,.

Art. 29

(Clausola di riconoscimento reciproco)

1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 30

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.

Art 31

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 184 *-bis*, comma 2-*bis*, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28;

c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

~~d) l'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164;~~

3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.

Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo
(articolo 8)

La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è ~~deve~~ essere inserita nella progettazione dell'opera.

La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 .

La caratterizzazione ambientale ~~deve avere~~ presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale ~~devono essere~~ sono esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo ~~in grado di~~ che non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano di utilizzo potrà prevedere che, salva diversa determinazione dell'autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il piano di utilizzo ~~dovrà~~ indicarne le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 8.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera ~~andrà~~ è eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8, Parte A.

**Procedure di campionamento in fase di progettazione
(articolo 8)**

Le procedure di campionamento ~~devono essere~~ sono illustrate nel piano di utilizzo.

La caratterizzazione ambientale ~~deve essere~~ è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione ~~deve basarsi~~ sono basate su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine ~~non sarà~~ è mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, ~~deve essere~~ è aumentato secondo il criterio esemplificativo ~~di~~ riportato nella tabella seguente.

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Tabella 2.1

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento ~~andrà~~ è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso ~~deve essere~~ è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione ~~deve essere~~ è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso ~~deve essere~~ è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine ~~sarà~~ è determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche ~~saranno come minimo~~ sono almeno :

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche ~~devono essere~~ sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati ~~sarà necessario~~ è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si ~~deve~~ procedere con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo ~~devono essere~~ sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sarà è composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

I campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) ~~dovranno essere~~ sono prelevati con il criterio puntuale.

Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, ~~dovrà prevedere~~ prevede:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in ~~massa peso~~ degli elementi di origine antropica.

Normale pratica industriale

(articolo 2, comma 1, lettera r); articolo 4, comma 3)

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

~~Fermo restando quanto sopra~~ Si richiamano a titolo esemplificativo le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni. ; ~~se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.~~

Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali
(articolo 10)

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 4 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in peso massa, sono riportate di seguito.

~~Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.~~

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo ~~dovranno essere~~ sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio ~~dovranno essere~~ sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione ~~dovrà essere~~ è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si ~~sospetti~~ **abbia evidenza** di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche ~~dovranno essere~~ sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione ~~dovrà essere~~ è riferita allo stesso. Tale procedura ~~deve essere~~ è applicata anche nel caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia. La caratterizzazione ambientale ~~va~~ è eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta.

Il set di parametri analitici da ricercare ~~dovrà essere~~ è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'Allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste ~~devono consentire~~ consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti:

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo

Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto (**)
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
<u>(**)Tale limite corrisponde all'amianto totale presente. Valore pari al limite di rilevabilità raggiungibile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili. Le analisi sono condotte sulla frazione passante a 2 cm; per la frazione superiore ai 2 cm, ove si individuino visivamente frammenti di RCA (Rifiuti Contenti Amianto) essi sono eliminati come rifiuti pericolosi</u>

Tabella 4.1

I risultati delle analisi sui campioni ~~dovranno essere~~ sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche ~~saranno~~ sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione ~~dovranno essere~~ sono utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce la documentazione tecnica necessaria per valutare l'ecotossicità delle sostanze contenute negli additivi che intende impiegare all'Istituto Superiore di Sanità che, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro 60 giorni si esprime in merito alla possibilità di utilizzo degli additivi ai fini del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale. Il parere dell'Istituto Superiore di Sanità è allegato al piano di utilizzo.

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ~~ripascimenti, interventi in mare~~, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;

- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale);

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali, ecc.) ~~devranno essere~~ sono condotte valutazioni tecniche integrative che attestino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa comunitaria per le acque sotterranee e superficiali.

Il riutilizzo in impianti industriali delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

Piano di utilizzo

(Articolo 9)

Il piano di utilizzo attesta che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti indicati nell'articolo 4 , comma 1 2-, ai fini della qualifica delle stesse come sottoprodotti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del decreto n. 152 del 2006. L'attestazione del rispetto dei suddetti requisiti avviene con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2 . 1, comma 1 lettera ff) a) del presente regolamento ~~seranno~~ sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Nel dettaglio il piano di utilizzo indica :

1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. l'ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1 , 2 e 4, indicando in particolare:
 - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
 - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo ~~esi come definite ai sensi del presente decreto~~, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 e 4 ;
 - indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, parte a);
5. ubicazione degli ~~he~~ eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito **per ciascun sito** ;

6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.). Al fine di esplicitare quanto richiesto il piano di utilizzo ~~deve avere~~, indica, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi siti di deposito intermedio, viabilità, ecc:

1. inquadramento territoriale

- 1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
- 1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
- 1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
- 1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
- 1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000).

2. inquadramento urbanistico:

2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.

3. inquadramento geologico ed idrogeologico:

- 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
- 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti ~~devono essere~~ sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;
- 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
- 3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000).

4. descrizione delle attività svolte sul sito:

- 4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
- 4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
- 4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
- 4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico fisiche.

5. piano di campionamento e analisi:

- 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
- 5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;
- 5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
- 5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

Documento di trasporto
(articolo 17-6)

Per ogni automezzo che ~~compie il trasporto~~ che trasporta ~~delle~~ terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di utilizzo o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21 ~~, deve essere~~ è compilato il seguente modulo, che ~~viaggia insieme alle terre e rocce qualificate sottoprodotto e nel quale sono altresì indicate le generalità della stazione appaltante e della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento.~~

Anagrafica del sito di produzione

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	
Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 Trasmesso il :/...../..... protocollo di ricevuta n:	
Durata del piano/tempo previsto di utilizzo	

Anagrafica sito di Destinazione o de sito di Deposito intermedio

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	

C.F.	
Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Generalità dell'autista dell'automezzo

Cognome Nome	

Targa automezzo

Materiale trasportato

Tipologia del materiale

Quantità trasportata Numero di viaggi Data e ora carico	Data e ora arrivo

È allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio di seguito indicato:

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato trasmesso approvato in data ___/___/___ da _____, come da copia allegata al presente modello.

Data
___/___/___

Firma dell'esecutore o del produttore **Produttore**

(per esteso e leggibile)

Firma Responsabile
Sito di Utilizzo

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 17)

La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Anagrafica del sito di origine

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Il sottoscritto _____ Anagrafica dell'esecutore o del produttore

Cognome Nome	
C.F.	
della	
Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
residente	

in	
Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	
in qualità di esecutore/ produttore	

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 ~~che il piano di utilizzo delle terre e rocce materiali da scavo è stato presentato~~ trasmesso in data _____ numero di protocollo.....
- ~~ed approvato in data ____/____/____ da _____;~~
- ~~che il piano approvato trasmesso non ha subito variazioni ovvero che è stato successivamente aggiornato e trasmesso autorizzato da parte dell'Autorità competente avvenuta in data ____/____/____ l'utilizzo del materiale in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato.~~

L'esecutore o il produttore dichiara altresì di aver utilizzato :

1) ~~che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:~~

_____ m³ di terre e rocce da scavo nell'opera di _____ realizzata nel Comune di

_____ Provincia di _____ via _____ n. _____

autorizzata con provvedimento n. _____ del _____ che si allega

o

2) _____ m³ di terre e rocce da scavo ~~sono stati utilizzati~~ nel processo produttivo della

Ditta _____ nello stabilimento ubicato

in Comune di _____, Via _____

Alla dichiarazione sono allegati i certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

Luogo e data

_____ / ____ / _____

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000)

**Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni
(Articoli 9 e 28)**

La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo; nel piano di utilizzo dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione.

Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste ~~dovranno essere~~ sono ricaratterizzate durante l'esecuzione dell'opera.

Parte A: caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore

Le attività di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle seguenti modalità:

- A.1 - su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;
- A.2 - direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
- A.3 - nell'intera area di intervento.

Indipendentemente dalle modalità di campionamento adottate, il trattamento dei campioni ai fini della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, ~~devono essere~~ sono conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.

A.1 - Caratterizzazione su cumuli

Le piazzole di caratterizzazione ~~dovranno essere~~ sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre e rocce non ancora caratterizzati entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree ~~dovranno avere~~ hanno superficie e volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento ed analisi delle terre e rocce da scavo ivi depositate, come da Piano di Utilizzo.

Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le aree di caratterizzazione ~~saranno~~ sono ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e ~~saranno~~ sono opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica. Se le aree di cantiere presso il sito di produzione non dispongono di spazio sufficiente, le aree di caratterizzazione potranno essere predisposte in un'area esterna che può coincidere con le aree di utilizzo finale.

Le terre e rocce da scavo ~~saranno~~ sono disposte in cumuli nelle aree di caratterizzazione in quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula

$$m = k n^{1/3}$$

dove $k=5$ mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. [Il campo di validità della formula è $n > m$, al di fuori di detto campo (per $n < m$) si dovrà procedere alla caratterizzazione di tutto il materiale].

Qualora previsto, il campionamento sui cumuli è effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo ~~devrà essere~~ è caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, ~~darà~~ rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto ~~sarà~~ è sottoposto a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.

Le modalità di gestione dei cumuli ~~devranno garantire~~ ne garantiscono la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

A.2 - Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento

La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento ~~si eseguirà~~ è eseguita in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce da scavo e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Si forniscono nel seguito ~~dei~~ alcuni criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, tuttavia altri criteri ovvero modifiche ai criteri sotto esposti, possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.

La caratterizzazione sul fronte di avanzamento ~~va~~ è eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria ed in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce scavate, e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Il campione medio ~~sarà~~ è ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si prelevano ~~veranno~~ almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, ~~darà~~ rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

A.3 - Caratterizzazione nell'intera area di intervento

Qualora in corso d'opera si decida di compiere una caratterizzazione areale, questa ~~devrà essere~~ è eseguita secondo le modalità dettagliate negli Allegati 2 e 4.

Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, sono eseguiti dalle Agenzie regionali o provinciali territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente sul sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo.

Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta ~~deve tenere~~ tiene conto delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizzazione.

Il numero di campioni ~~deve essere~~ è valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale da cui si producono ~~produrranno~~ le terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

Il numero di punti d'indagine ~~non sarà~~ è mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, ~~dovrà essere~~ è aumentato secondo il criterio esemplificativo riportato nella tabella seguente:

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Tabella 8.1

La profondità di indagine ~~sarà~~ è determinata in base alle profondità del sito di riutilizzo. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche sono : ~~saranno:~~

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;
- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta delle terre e rocce da scavo (già piano campagna).

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera sono ~~devono essere~~ prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio ci si ~~dovrà attenere alle~~ applicano le specifiche di cui agli allegati al Titolo V, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006

Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)

La valutazione si basa su una analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non dovrà essere finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche ma semplicemente a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali in un determinato sito dai materiali di altra natura e provenienza in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento dovrà essere condotto sul materiale tal quale, secondo la procedura prevista dall'allegato 8 al presente regolamento. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. Infatti, la quantità massima del 20% in peso di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da terreno e materiale antropico.

Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non dovrà essere scartata la frazione superiore a 2 cm.

Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

$$\%Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} * 100$$

Dove

- %Ma: percentuale di materiale di origine antropica
- P_{Ma}: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio
- P_{tot}: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio)

Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella procedura, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido) questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20% di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del presente regolamento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione

Il presente schema di regolamento è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato: *“Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto”*.

Sotto il profilo procedimentale, la norma di delega prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

La medesima disposizione prevede, altresì, che la proposta di regolamentazione sia sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pubblici eventuali controdeduzioni nei trenta giorni successivi allo scadere del suddetto termine.

Lo scopo dell'intervento normativo è di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente.

A tal fine, lo schema di regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e che sono contenute nelle seguenti norme che, di conseguenza, saranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso:

- a) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante *“Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*;
- b) articolo 41, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato *“Disposizioni in materia ambientale”*;
- c) articolo 41 bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato *“Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”*;
- d) l'articolo 184 - bis, comma 2- bis, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, rubricato *“Sottoprodotti”*;
- e) **l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28**
- f) l'articolo 266, comma 7, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, rubricato *“Disposizioni finali”*.

Inoltre, lo schema di regolamento, in conformità agli specifici criteri di delega, disciplina:

- il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti.

Lo schema di regolamento, nell'intento regolare in maniera organica ed esaustiva la materia delle terre e rocce da scavo e in coerenza con il criterio di delega che prevede: *“il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa”*, disciplina, altresì, l'utilizzo in sito terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti e la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Nella stesura dello schema di regolamento sono state recepite le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n. 5554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, n. 161, recante il "*Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*", al fine di evitare che tale progetto pilota si evolva in una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Il presente schema di regolamento, a differenza della disciplina contenuta nel decreto ministeriale n.161 del 2012, non si occupa dei materiali dragati, la cui attività di gestione risulta definita in due schemi di decreti il cui iter di formazione è in fase avanzata di elaborazione. Il primo è stato predisposto in attuazione all'articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il secondo in applicazione all'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, recante il regolamento per le attività di dragaggio interne ai siti di interesse nazionale.

II Elementi di semplificazione

Per realizzare l'obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, il provvedimento in esame, rispetto alla normativa vigente, prevede:

- 1) definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente e con le definizioni di cui al decreto legislativo n. 152, del 2006;
- 2) l'esclusione dei "*residui della lavorazione dei materiali lapidei*" dalla nozione di "*terre e rocce da scavo*" a differenza di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161, del 2012 . La mancata inclusione di tali residui nelle terre e rocce da scavo è una semplificazione in quanto consente agli operatori del settore di poter qualificare tali residui come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge;
- 3) una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (articolo 5);
- 4) l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni; Attualmente tale obbligo è previsto, nella prima parte dell'allegato VI, al decreto ministeriale n. 161, del 2012;
- 5) una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che "*il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2*" (articolo 9);
- 6) una procedura più spedita per apportare "*modifiche sostanziali*" al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni; tale procedura riprende la quella definita nell'articolo 9 e si sostanzia nella trasmissione all'autorità competente di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La speditezza deriva dall'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 161, del 2012, la fase della necessaria preventiva approvazione delle piano di utilizzo modificato. Tale previsione, semplifica quella vigente, anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo, che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al piano; la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà l'obbligo di gestirle come rifiuti (articolo 15);
- 7) la possibilità di prorogare la durata del piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni di **due anni**, tramite una comunicazione al Comune e all'ARPA

competente (articolo 16); tale possibilità non è prevista nel decreto ministeriale n.161 del 2012 che prevede solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali;

- 8) tempi certi, e sempre pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate all'ARPA e all' APPA (articoli 10 , 11 e 12) per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni. Il decreto ministeriale n. 161, del 2012, invece non stabilisce il termine entro il quale l'ARPA o l' APPA debbano concludere le verifiche affidate a tali agenzie;
- 9) la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposte a VIA o AIA con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione; si tratta di novità non previste dalla vigente disciplina;
- 10) una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto e prevede quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle previste nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti (articolo 23);
- 11) le condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate; tale disciplina estende il regime semplificato introdotto dall'art.34 dello "Sblocca Italia";
- 12) procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, questa previsione estende l'applicazione delle procedure attualmente previste dall'articolo art 34, commi 8, 9 e 10, del decreto legge n. 133 del 2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, garantendo agli operatori un riferimento normativo unico chiaro e che gli consente di realizzare opere, così come definite nell' articolo 26, anche in siti nei quali sono stati avviati procedimenti di bonifica ;
- 13) una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale. In mancanza di tale procedura sino ad oggi in sede di VIA non sono state autorizzate operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.152, del 2006;
- 14) di non riproporre l'allegato 9 del decreto ministeriale n. 161, del 2012, il cui contenuto, però, è stato integralmente riportato in alcune nuove definizioni, per esigenze di chiarezza e con l'intento di semplificarne l'applicazione.

Lo schema di regolamento, inoltre, diversamente dal disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n.161 del 2012, non ha previsto l'adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipula *“di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine”*. Tale previsione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

III Struttura dello schema di regolamento

Lo schema di decreto si compone di 32 articoli organizzati in sei Titoli, rubricati come segue:

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto

Titolo III - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

Titolo IV - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti

Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

In particolare il Titolo II, dedicato alla disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti è articolato, a sua volta, in quattro Capi:

Capo I – Disposizioni comuni

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

L'articolato è infine seguito da otto allegati.

ALLEGATO 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 7)

ALLEGATO 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 7)

ALLEGATO 3 - Normale pratica industriale (articolo 4, comma 3)

ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 7)

ALLEGATO 5 - Piano di utilizzo (Articolo 8)

ALLEGATO 6 - Documento di trasporto (articolo 6, comma 1)

ALLEGATO 7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 6, comma 4)

ALLEGATO 8 - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (Articolo 14)

IV Coerenza con i criteri di delega

In merito agli specifici criteri di delega indicati nell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, e alla coerenza del presente schema di regolamento con gli stessi, si rappresenta quanto segue.

- Il criterio di cui al comma 1, lett. a) richiede: *“il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo”*.
In attuazione a tale criterio di delega lo schema di decreto comprende, in un unico corpo normativo, tutte le disposizioni vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo e apporta alle stesse le modifiche necessarie ad allineare e rendere omogenee le definizioni, i termini, le procedure e le autorità competenti. Inoltre, effettua il coordinamento con le previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sotto questo ultimo profilo si evidenzia che è stata introdotta la definizione di *“materiale di riporto conforme”*. Infine, per esigenze di coerenza logico sistematica, il presente schema di regolamento disciplina anche l'utilizzo in sito terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti e la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
- Il criterio di cui al comma 1, lett. a-bis) richiede: *“l'integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo”*.
In conformità a tale criterio di delega l'articolo 23 reca la disciplina specifica del deposito temporaneo avente ad oggetto le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti.
- Il criterio di cui al comma 1, lett. b) richiede: *“l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”*.
In attuazione a tale criterio di delega l'articolo 31 elenca espressamente le norme che, a far data dall'entrata in vigore del presente schema di regolamento, saranno abrogate.
- Il criterio di cui al comma 1, lett. c) richiede: *“proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare”*.

In coerenza a tale criterio di delega, il presente schema di regolamento individua due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, che si differenziano proprio in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell'entità delle opere da realizzare, quest'ultima valutata con riferimento alla natura del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'opera stessa. La prima più articolata è disciplinata nel Capo II e si applica alle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni; la seconda, prevista nel Capo III, si applica alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (articoli 21 e 22).

- Il criterio di cui al comma 1 lettera d) pone il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

In attuazione a tale criterio e al fine di eliminare appesantimenti burocratici non previsti dalla normativa europea, il presente schema di decreto introduce una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che "il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2" (articolo 9), analogamente lo schema di decreto semplifica anche la procedura per apportare "modifiche sostanziali" al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni (articolo 15). Ai medesimi fini, lo schema di regolamento non ha previsto l'adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipula "di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine", diversamente dal disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n.161 del 2012. Tale previsione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non risulta giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria. Infine, lo schema di decreto ha eliminato l'obbligo, attualmente previsto nella prima parte dell'allegato VI, al decreto ministeriale n. 161, del 2012, di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni.

- Il criterio di cui al comma 1 lettera d-bis) prevede la razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266 comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

In attuazione a tale criterio il Capo III del Titolo II dello schema di regolamento disciplina le modalità per il riutilizzo nello stesso sito, delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture (articolo 21).

- Il criterio di cui al comma 1 lettera d-ter) impone il rispetto di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

In conformità a tale criterio e in coerenza con la normativa europea lo schema di decreto conferma i livelli di tutela ambientale e sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti e in particolare quelli individuati nell'allegato 9 del decreto ministeriale n.161 del 2012, con riferimento al limite del 20% in peso dei materiali di origine antropica riscontrabili nei riporti. A tal fine, la definizione di "matrice

materiale di riporto”, contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera c), (che nella sostanza riprende la definizione di “riporto” presente nel decreto ministeriale n. 161, del 2012), recepisce il contenuto del citato allegato 9, sia riguardo alle sue caratteristiche qualitative, che alle percentuali massime di materiali di origine antropica ammesse nei riporti ai fini della qualifica come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo. Sempre al fine di garantire livelli di tutela sanitaria e ambientale pari a quelli vigenti la definizione “materiale di riporto conforme” prevede il rispetto dei medesimi livelli di tutela sanitaria e ambientale, già previsti dall’articolo 3, del decreto-legge n. 2 del 2012, n. 2, per *escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee*.

Esame dettagliato degli articoli

La presente relazione illustra gli articoli dello schema di regolamento nella versione del testo esaminata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, in data 6 novembre 2015.

L’illustrazione delle modifiche apportate a seguito dell’acquisizione del parere della Conferenza Unificata e dell’espletamento della procedura di consultazione pubblica è riportata parte finale della presente relazione nel paragrafo intitolato a “Relazione illustrativa integrativa, relativa alle modifiche apportate a seguito della procedura di consultazione pubblica e del parere della Conferenza Unificata”

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Nel comma 1 è indicata la finalità, l’oggetto e la norma posta a fondamento dello schema di regolamento; quest’ultima è rappresentata dall’articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e prevede che la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo sia adottata, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 1 precisa che lo schema di regolamento opera la semplificazione e il riordino della materia delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento ai seguenti settori: la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il comma 2, dà attuazione al principio di delega di cui alla lettera d-ter), del citato articolo 8, del decreto legge n. 133 del 2014, che prevede la necessità che il presente schema di regolamento comunque garantisca livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea. A tal fine esso precisa che la semplificazione operata col regolamento è coerente con i principi e le disposizioni della corrispondente normativa europea di settore, assicura i medesimi livelli di tutela ambientale e sanitaria vigenti e garantisce controlli efficaci.

Articolo 2 (Definizioni)

L’articolo è composto da un unico comma in cui è riportato l’elenco delle definizioni applicabili allo schema di regolamento in esame. L’articolo riprende tutte le definizioni già presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, modificandole, in alcuni casi, e aggiungendone delle nuove in considerazione della portata più ampia del presente regolamento, rispetto a quella del decreto ministeriale n.161 del 2012.

L’articolo precisa che sono comunque applicabili, ai fini del regolamento, anche tutte le definizioni di cui all’articolo 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per quanto riguarda le modifiche apportate alle definizioni presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, si rappresenta che esse si sono rese necessarie per garantire il necessario coordinamento con le nuove norme e per rendere più chiare alcune definizioni che, in sede di applicazione hanno generato dubbi.

In particolare sono state apportate le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica con le previsioni contenute nell’articolo 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante l'interpretazione autentica dell'articolo 185, del decreto n. 152, del 2006. A tal fine, tenuto conto che il citato articolo 3 ha, tra l'altro, fornito l'interpretazione autentica delle *"matrici materiali di riporto"* assimilabili al *"suolo"*, ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 1 lettere b) e c), si è reso necessario introdurre una nuova definizione di *"materiale di riporto conforme"*. Infatti, l'assimilazione delle *"matrici materiali di riporto"* al *"suolo"* è subordinata, dall'attuale legislazione, al rispetto di specifici requisiti tecnici che hanno la funzione di *"escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee"*. Lo schema di regolamento, pertanto, con l'introduzione della definizione *"materiale di riporto conforme"* individua chiaramente, come assimilabili al *"suolo"*, le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

La definizione di *"riporto"*, presente nel decreto ministeriale n. 161, del 2012, è stata ripresa e modificata nel presente schema regolamento nella definizione di *"matrice materiale di riporto"*. Tale ultima definizione recepisce quanto indicato nell'allegato 9 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, sia riguardo alle sue caratteristiche qualitative, che alle percentuali massime di materiali di origine antropica ammesse. Inoltre, tale definizione è stata affiancata a quella di *"materiale inerte di origine antropica"*, che si è resa necessaria per chiarire esattamente cosa debba intendersi per detti materiali, considerato che il decreto ministeriale n. 161 del 2012 li definiva con un rinvio all'allegato 9. Queste nuove definizioni hanno ripreso integralmente contenuto dell'allegato 9, del decreto ministeriale n. 161, del 2012, che, di conseguenza, non è presente, sotto forma di allegato, nello schema del presente regolamento.

Si segnala, infine, il mancato richiamo nella nozione di *"terre e rocce da scavo"* (corrispondente a quella di *"materiali da scavo"*, presente nel decreto ministeriale n.161 del 2012) ai *"residui della lavorazione dei materiali lapidei"*, che, invece, risultano inclusi nella corrispondente definizione del decreto n. 161 del 2012, per le motivazioni rappresentate in premessa.

In accoglimento alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata modificata la definizione di *"opera"* e introdotta la definizione di *"lavori"*. In tal modo è stato garantito l'allineamento con le nozioni presenti nel codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A seguito dei rilievi formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata confermata la definizione di *"normale pratica industriale"* già contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, la cui applicazione è stata resa applicabile a tutte tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili sottoprodotti (articolo 2 , comma 1 lettera r). Come sarà esplicitato in dettaglio nella parte della relazione relativa all'allegato 3, l'elenco delle operazioni qualificabili come *"normale pratica industriale"* è stato reso conforme alle richieste della Commissione europea espresse nell'ambito del progetto pilota 5554/13/ENVI

In accoglimento alle richieste del Ministero della salute, al comma 1 lettere c) d) ed e) è stata introdotta la precisazione che devono essere esclusi i materiali contenenti amianto

Articolo 3 (Esclusioni dal campo di applicazione)

L'articolo definisce i limiti esterni dell'ambito di applicazione dello schema di regolamento in esame, precisando che sono esclusi dalla regolamentazione in esame le ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di un edificio o altro manufatto costruito dall'uomo.

Titolo II (Disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti).

Il Capo I del Titolo II, reca disposizioni comuni, applicabili a tutte le tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti, ai sensi delle disposizioni del presente schema di regolamento. Il Capo II, invece, riguarda disposizioni che trovano specifica applicazione esclusivamente per le terre e rocce qualificate come sottoprodotti generate da piccoli cantieri; mentre i Capi III e IV si occupano, rispettivamente, delle gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di piccole dimensioni, e delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. Similmente alla vigente disciplina, le tre tipologie e di sottoprodotti classificate in ragione

dell'origine e dei quantitativi delle terre e rocce da scavo, sono riconducibili a due procedure "tipo", che sono definite nell'articolo 9 (per le terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni), nell'articolo 20 (per le terre e rocce generate da cantieri di piccole dimensioni) e nell'articolo 22 (per le terre e rocce da scavo generate in grandi cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA).

Articolo 4 (Criteri di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

Il comma 1 definisce l'oggetto del Capo I del Titolo II, chiarendo che in esso sono definiti i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali ad esse applicabili.

Il comma 2 stabilisce i requisiti generali che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere qualificate come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le condizioni sono cumulative e formulate sulla base di quanto previsto dalla normativa primaria (art. 184-bis, comma 1), che riprende fedelmente quella dell'unione europea (articolo 5 direttiva 2008/98/UE). Per quanto riguarda invece i requisiti di qualità ambientale, che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per le modalità di utilizzo specifico, essi sono stabiliti in modo specifico nello schema di regolamento in ragione delle peculiarità proprie delle terre e rocce da scavo oggetto di gestione.

Il comma 5 prevede che la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 sia comprovata tramite il piano di utilizzo e dal documento di avvento utilizzo predisposti e trasmessi in conformità alle disposizioni del presente schema di regolamento.

Articolo 5 (Deposito intermedio)

Il comma 1, chiarisce che il deposito delle terre e rocce da scavo prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati i requisiti indicati nel medesimo comma.

I requisiti stabiliti nel comma 1 sono gli stessi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10, del decreto ministeriale n.161, del 2012; in aggiunta ad essi, nel comma 1, è previsto che il sito in cui avverrà il deposito intermedio rientri nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n.152, del 2006. Tale ultimo requisito rappresenta l'esplicitazione di una condizione già implicita nella normativa vigente, che risponde all'esigenza di evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo del trasferimento di contaminanti dal sito di produzione a quello del deposito intermedio.

Il comma 2 attribuisce la facoltà di individuare, sin dall'inizio, uno o più siti di deposito intermedio

Il comma 3 stabilisce che il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo non può avere durata superiore alla durata del piano di utilizzo e che decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica quale sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, con conseguente obbligo di gestire tali terre e rocce da scavo nel rispetto di quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 6 (Trasporto)

L'articolo in esame definisce gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti. Per le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni l'articolo, riprende, semplificandola, la medesima disciplina del decreto ministeriale n.161 del 2012. In tal senso i commi 1 e 2 stabiliscono che il trasporto delle terre e rocce da scavo è accompagnato, in tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, dalla documentazione di cui all'Allegato 6 che, in base al comma 2, è predisposta in triplice copia, conservata per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo.

Rispetto al decreto ministeriale n. 161 del 2012, lo schema di regolamento non fa più riferimento alla scheda di trasporto adottata ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, in quanto tale articolo è stato abrogato dall' art. 247, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n 190; pertanto non essendo più necessaria la compilazione della c.d. "scheda di trasporto" è stata espunta dal testo la previsione sanciva l'equipollenza del

documento di trasporto alla suddetta scheda. Per completezza si precisa che restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto in materia di responsabilità concorrente del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce. Si precisa, altresì che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del medesimo decreto, qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, permane l'onere di impartire le cosiddette "istruzioni di sicurezza" al vettore in merito alla specifica prestazione di trasporto.

Le semplificazioni sono connesse all'attuale formulazione dell'allegato 6, nel quale, a differenza di quanto disposto nell'allegato 6 al decreto ministeriale n.161 del 2012, non è previsto l'obbligo di notificazione preventiva all'autorità competente per ciascun trasporto.

Il **comma 4** definisce gli adempimenti per il trasporto delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. Per tali sottoprodotti è previsto che il trasporto sia accompagnato dal documento di trasporto, qualora previsto, o da copia del contratto di trasporto o dalla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 286/2005, ai sensi di quanto previsto dall'art 3 del D.M. 554/2009.

Articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

L'articolo stabilisce i contenuti, i destinatari e gli effetti della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Il **comma 1** prevede che l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo è attestato all'autorità competente tramite la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Il **comma 2** chiarisce che il deposito intermedio non costituisce un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

Il **comma 3** stabilisce che la dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa entro e non oltre il termine in cui il piano di utilizzo cessa di avere validità e che l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo, entro il predetto termine, comporta la decadenza, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, con conseguente obbligo di gestirle come rifiuti.

Il **comma 4** definisce la forma e il contenuto della dichiarazione di avvenuto utilizzo, nel caso di utilizzo come sottoprodotti di terre e rocce generate nei cantieri di grandi dimensioni; il comma in esame, similmente a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, prevede che l'esecutore attesti all'autorità competente e all'ARPA o APPA l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in conformità all'Allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato. In questi casi, la norma precisa che è fatto obbligo di conservare la citata dichiarazione per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo e di renderla disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo.

Il **comma 5** individua i destinatari della dichiarazione di avvenuto nel caso in cui l'utilizzo abbia avuto ad oggetto terre e rocce qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. In queste situazioni la norma prevede che la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del dPR n.445 del 2000, sia trasmessa al Comune del sito di produzione al Comune del sito di utilizzo e all'ARPA competente.

Titolo I, Capo II.

Il presente schema di regolamento individua due distinte procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e definisce in modo molto modo chiaro l'ambito di operatività di ciascuna di esse. La prima più articolata è disciplinata nel Capo II e si applica alle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni; la seconda, prevista nel Capo III, si applica alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. In entrambe le procedure, il piano di utilizzo non è soggetto ad una preventiva approvazione, ma è redatto dal proponente ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000

Il presente Capo II, quindi reca la disciplina specifica relativa alle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate nei cantieri di grandi dimensioni.

Articolo 8 (ambito di applicazione)

L'articolo 8 indica i requisiti di qualità ambientale necessari affinché tali terreni possano essere qualificati come sottoprodotti e le modalità per la loro caratterizzazione. Per tali aspetti, il presente schema di regolamento è rimasto fedele alla disciplina del decreto ministeriale n.161 del 2012.

Articolo 9 (Piano di utilizzo)

Come rappresentato in premessa, il presente schema di regolamento prevede modalità semplificate per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano le condizioni per essere qualificate sottoprodotti.

La nuova procedura opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività e, diversamente da quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non subordina la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che *“ il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2”*.

Tale procedura è coerente con la pertinente normativa europea rappresentata dalla direttiva 2008/98/UE, le cui disposizioni impongono l'obbligo di acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte delle competenti autorità, soltanto per le attività di trattamento dei rifiuti. Inoltre, essa consente di superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nel progetto pilota n. 5554/13/ENVI, avviato con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n.161, del 2012. La Commissione ha infatti contestato il "silenzio assenso" previsto nel citato decreto, nella parte in cui esso consente al proponente, decorsi 90 giorni dalla trasmissione del piano, e in mancanza di un pronunciamento espresso dell'autorità competente, di gestire le terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo. A conferma della correttezza della nuova procedura si rappresenta che nella recente nota del 1.09.2015, la Commissione europea, nel ribadire che la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti deve essere effettuata caso per caso, ha precisato che essa *“non richiede espressamente che le competenti amministrazioni dello stato adottino espliciti provvedimenti per ciascun lotto di materiale che un operatore intenda utilizzare come sottoprodotto”*.

La mancata approvazione preventiva del piano di utilizzo non comporta una riduzione delle garanzie poste a tutela dell'ambiente e della salute umana, in quanto la medesima disposizione rafforza il sistema dei controlli, prevedendo, tra l'altro, che le autorità a ciò deputate, effettuino, con cadenza almeno annuale, *“le ispezioni, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo” (comma 7)*.

Il riferimento ai competenti uffici territoriali è comprensivo, oltre che dell'ARPA o APPA competenti, anche delle province, che attualmente risultano istituzionalmente deputate ai controlli ambientali, ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006, e dei ai soggetti territorialmente competenti, ai quali sarà affidata tale attività in sostituzione delle province. Inoltre, per garantire il reale svolgimento delle suddette attività, il presente articolo prevede altresì che il mancato svolgimento delle verifiche e dei controlli stabiliti dallo schema di regolamento, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente (comma 8).

Nel dettaglio si rappresenta che i primi tre commi definiscono come deve essere redatto il piano di utilizzo, quale sia il suo contenuto, quali siano i soggetti a cui deve essere comunicato, le tempistiche per la trasmissione dello stesso e gli effetti che derivano dalla corretta compilazione e trasmissione del piano.

E' previsto che il piano sia redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 5 e corredato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, con la quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente schema di regolamento.

Il commi 4, 5 e 6 definiscono il regime dei controlli e prevedono: la verifica d'ufficio sulla completezza e correttezza amministrativa della documentazione presentata; la possibilità per l'autorità competente, entro

trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, di chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata e che, decorso tale termine, la documentazione si intende completa.

E' previsto, inoltre, che qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, essa disponga, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. E' infine precisato che, per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo. Tale potere, ovviamente, trova il suo fondamento nella disciplina delle procedura di VIA ed è richiamato in tale articolo soltanto per esigenze di chiarezza e di completezza normativa.

Articoli 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)

Gli articoli 10 e 11 individuano le procedure relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo riferite a due distinte fattispecie; tale disciplina riprende nella sostanza quella contenute nell'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 .

In particolare, l'articolo 10 disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che presentano, a valle della caratterizzazione analitica, valori limite di concentrazione per i parametri di cui all'allegato 4 dello schema di regolamento non superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n.152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione.

La procedura, prevede che l'autorità competente possa fare effettuare, a spese del proponente, la verifica del rispetto delle condizioni dei requisiti di qualità ambientale, all'ARPA o APPA competente per territorio che potrà chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio. I tempi fissati per tale verifica sono sessanta giorni. Conclusa tale fase, la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo avviene secondo la disciplina riportata nell'articolo 9 dello schema di regolamento.

Articolo 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo)

L'articolo 11 disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che presentano, a valle della caratterizzazione analitica, valori limite di concentrazione, per i parametri di cui all'allegato 4 del regolamento, superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006. Il superamento, a causa di fenomeni naturali, è dovuto ai valori di fondo riscontrabili nel sito di produzione. In questo caso, il proponente dovrà, in sede di predisposizione del piano di utilizzo, segnalare all'Autorità competente il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e presentare un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. L'ARPA o APPA competente per territorio dovrà eseguire detto piano di accertamento in contraddittorio, a spese del proponente, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del proponente.

Una volta individuati i valori di fondo da assumere, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo avviene secondo la disciplina riportata nell'articolo 9 del presente schema di regolamento.

Le terre e rocce da scavo che ricadono in tale fattispecie possono essere utilizzate nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso da quello di produzione a condizione che tale ultimo sito abbia valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri per i quali è stato riscontrato un superamento delle CSC nel sito di produzione.

Articolo 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)

L'articolo in esame prevede che, nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica, così come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. ee) del presente schema di regolamento, l'individuazione dei requisiti di qualità ambientale necessari al fine di potere considerare le stesse come sottoprodotto spetta all'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale competente per territorio.

In particolare l'ente competente, entro 60 giorni, dalla richiesta, dovrà esprimersi sulla conformità delle terre e rocce da scavo alle concentrazioni soglia di contaminazione, al fine di consentire al soggetto interessato di

redigere e presentare il successivo piano di utilizzo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente schema di regolamento.

Articolo 13 (Situazioni di emergenza)

Il **comma 1** prevede procedure semplificate per far fronte a situazioni straordinarie, dovute a causa di forza maggiore, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In queste situazioni, in deroga alla procedura definita dall'articolo 9, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema del regolamento e dell'articolo 8, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 resa nella forma dell'Allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Il **comma 2**, prevede che, entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo dovrà comunque presentare il piano di utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente schema di regolamento. Il comma 2 riconosce all'autorità competente la facoltà di eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.

Il **comma 3** esclude l'applicabilità di questa procedura straordinaria nei casi in cui le terre e rocce da scavo provengano da un sito oggetto di bonifica.

Articolo 14 (Efficacia del piano di utilizzo)

L'articolo prevede che il piano di utilizzo delle terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni abbia una efficacia limitata nel tempo e che una volta scaduto il termine, esso cessi di produrre effetti.

L'articolo chiarisce che in caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, con conseguente obbligo di gestire tali terre e rocce da scavo come rifiuti, ai sensi e per gli effetti della Parte IV , del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli stessi effetti si producono, anche qualora venga meno una delle altre condizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del presente schema di regolamento.

Articolo 15 (modifica del piano di utilizzo)

Il **comma 1** prevede in presenza di modifiche sostanziali del piano di utilizzo l'obbligo per il proponente o per l'esecutore di aggiornare il medesimo piano, seguendo le procedure di cui all'articolo 9. Si tratta, anche in questo caso, di una procedura semplificata rispetto a quella prevista nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, che si attua mediante la trasmissione del piano di utilizzo aggiornato in conformità alle previsioni del citato articolo 9, corredato da idonea documentazione, anche tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. Anche in questo caso, quindi, diversamente dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non è richiesta l'approvazione del piano di utilizzo aggiornato.

Il **comma 2** definisce cosa si intenda per "modifica sostanziale" del piano di utilizzo, ai fini del presente schema di regolamento e riprende , nella sostanza, quanto già definito nel decreto n.161 del 2012.

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono, rispetto alle varie ipotesi di "modifica sostanziale" come definite al comma 2, dettagli circa gli obblighi di gestione delle terre e rocce da scavo in attesa dell'espletamento della procedura di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali indicate alla lettera b) del comma 2, possa essere effettuata per un massimo di due volte. Tale limitazione ha lo scopo di garantire l'effettivo rispetto del requisito della "certezza dell'utilizzo" e di evitare che il ricorso alla disciplina dei sottoprodotti possa generare elusioni fraudolente dal regime dei rifiuti, per quei terreni la cui destinazione di utilizzo non sia certa.

Il **comma 7**, per le medesime finalità del comma 6, è previsto un controllo da parte delle autorità competenti sulle motivazioni addotte nel piano aggiornato a fondamento delle variazioni apportate allo stesso piano attribuisce all'autorità competente e l'ARPA o APPA. La norma prevede, infine che qualora le suddette

verifiche diano esito negativo l'autorità competente disponga, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Articolo 16 (Proroga del piano di utilizzo)

L'articolo prevede la possibilità per il proponente di prorogare, per una sola volta, il piano di utilizzo mediante la comunicazione del nuovo termine di validità all'autorità competente. Si tratta di una novità introdotta dal presente schema di regolamento con la quale si prevede una procedura diversa da quella prevista per le modifiche sostanziali e più semplice per prorogare la durata del piano.

Articolo 17 (Realizzazione piano di utilizzo).

Il comma 1 stabilisce l'obbligo per il soggetto proponente di comunicare all'Autorità competente l'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.

Il comma 2 stabilisce che a far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne risulta responsabile.

In base al comma 3 l'esecutore del piano di utilizzo ha l'onere di redigere la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale da scavo sulla base della modulistica di cui agli allegati 6 e 7.

Articolo 18 (Gestione dati)

Il comma 1 stabilisce una procedura finalizzata a garantire pubblicità e trasparenza della qualità ambientale del territorio nazionale. A tal fine ogni autorità competente è tenuta a comunicare a ISPRA i dati estratti dai piani di utilizzo al fine di consentire a ISPRA di predisporre e tenere aggiornata una cartografia che rappresenta i vari punti di campionatura eseguiti per le finalità dello schema di regolamento. La norma prevede, inoltre, che la mancata comunicazione da parte dell'autorità competente costituisca elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

In base al comma 2 ISPRA è tenuta a pubblicare, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento, sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione. Si tratta di un articolo che riprende il contenuto dell'articolo 13 del decreto ministeriale n.161 del 2012, rafforzandone la portata introducendo la responsabilità per inadempimento del dirigente.

Articolo 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)

Il comma 1 prevede che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) predisponga, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente schema di regolamento, un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'ARPA o APPA territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente schema di regolamento; detto tariffario nazionale sarà, nei successivi tre mesi, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Questa previsione riprende fedelmente il disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n.161 del 2012 e ha la funzione di garantire alle Agenzie l'acquisizione dei proventi necessari per poter svolgere i compiti e le attività previste dal presente schema di regolamento.

Al fine di evitare situazioni di gold plating, il presente schema di regolamento, diversamente dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non ha previsto che *“entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, ISPRA dovrà definire le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie nonché i criteri di eventuale esclusione dall'accertamento analitico”*, in quanto tale garanzia non è prevista dalla corrispondente normativa europea e non risponde ad esigenze di tutela ambientale.

Il Titolo I, Capo III reca la disciplina delle terre e rocce da scavo, qualificabili come sottoprodotti, generate in cantieri di piccole dimensioni.

Articolo 20 (Ambito di applicazione)

L'articolo definisce il campo di applicazione del Capo III. Nella sostanza riprende quanto disciplinato dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2103, n. 98, relativo all'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di piccole dimensioni, ossia da quei cantieri che producono terre e rocce da scavo in quantità non superiore ai 6000 mq e destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo.

L'utilizzo come sottoprodotti è subordinato alla dimostrazione, da parte del produttore, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica indicato nel piano di utilizzo.

In ogni caso, per garantire il rispetto delle matrici ambientali interessate le terre e rocce non devono costituire fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Articolo 21 (Piano di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)

L'articolo definisce le procedure per la predisposizione, la trasmissione e l'aggiornamento della dichiarazione che tiene luogo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimensioni.

Nella sostanza, l'articolo riprende la medesima disciplina stabilita dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2103, n.98, sia riguardo ai contenuti che alla modalità di predisposizione del piano di utilizzo.

In aggiunta è consentita la possibilità di aggiornare la dichiarazione in presenza di variazioni delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, con l'unico limite rappresentato nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo, nel qual caso l'aggiornamento del piano può essere effettuato al massimo due volte.

Viene, inoltre, prevista e disciplinata la possibilità di prorogare la durata del termine di utilizzo una sola volta e per la durata massima di quattro mesi.

Infine, per esigenze di tracciabilità, l'articolo in esame dispone che la dichiarazione e le eventuali modifiche o aggiornamenti, siano trasmesse anche al Comune del luogo di produzione e all'ARPA.

Al comma 2, in accoglimento alle richieste del Ministero della salute, è stato previsto che la dichiarazione di utilizzo sia trasmessa 15 giorni prima dell'avvio dei lavori, in quanto, diversamente operando, non sarebbe possibile effettuare alcun tipo di vigilanza.

Il Titolo I, Capo IV reca la disciplina delle terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA,

Art. 22 (Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)

L'articolo in esame è contenuto nel Capo IV, del presente schema di regolamento, intitolato "*Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA*"

Tali sono ai sensi dell'articolo 2, lettera cc) i cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Analogamente a quanto previsto dalla vigente disciplina, tali attività sono assoggettate alle medesime procedure che il presente schema di regolamento ha previsto per le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni. Pertanto, esse sono qualificate sottoprodotti quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20.

Per quanto riguarda invece le procedure e le modalità di la predisposizione e la trasmissione del piano di secondo indicate nell'articolo 21.

Art. 23 (Disciplina del deposito temporaneo alla raccolta delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

L'articolo in esame, in attuazione alla delega, disciplina la fattispecie del deposito temporaneo delle terre rocce da scavo qualificate rifiuti individuando delle procedure che tengono conto delle caratteristiche proprie di questa tipologia di rifiuto. La fattispecie definita dal presente articolo rappresenta una disciplina speciale rispetto a quella individuata dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e individua le condizioni e le prescrizioni specifiche, in presenza delle quali, le terre e rocce da scavo possono essere oggetto di deposito temporaneo.

In questo caso, in considerazione delle peculiarità e del rifiuto oggetto di deposito, le quantità massime ammesse al deposito sono superiori a quelle stabilite nel decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti. In particolare il deposito temporaneo non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi.

Titolo IV, Capo I disciplina le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.

Articolo 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

L'articolo individua la procedura per l'utilizzo delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

In questa particolare circostanza i requisiti per l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti sono dimostrati in via preliminare in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*".

L'articolo indica i requisiti che deve contenere il piano, comprese le modalità con cui verrà eseguito il piano di caratterizzazione.

La caratterizzazione vera e propria dei terreni nell'area interessata dai lavori è rinviata alla fase di progettazione esecutiva. Gli esiti della caratterizzazione sono comunicati all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.

Infine è previsto che qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce siano gestite come rifiuti ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 25 (Utilizzo nel sito)

L'articolo in parola disciplina l'utilizzo in situ delle terre e rocce prodotte dagli scavi nei siti oggetto di bonifica, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) del presente schema di regolamento.

Sostanzialmente viene ridotto ad un unico regime, quello semplificato introdotto dall'art.34 dello "Sblocca Italia" per la gestione di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. In tal modo è fornito agli operatori un unico riferimento normativo certo che consente loro la realizzazione di opere, anche in siti nei quali sono stati avviati procedimenti di bonifica. La norma garantisce che la gestione delle terre e rocce avvenga nella massima sicurezza sanitaria e ambientale.

Prevedendo la possibilità di riutilizzo in situ delle terre e rocce che rispettano non solo i valori di CSC, ma anche le CSR è favorita la possibilità di reimpiego nel sito di provenienza e si contrasta la movimentazione e il trasporto di terre e rocce verso altre destinazioni.

In particolare nell'articolo viene chiarito che, nel caso che sia garantita la conformità delle terre e rocce da scavo alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso, l'utilizzo in situ è possibile (comma 1).

Nel caso invece in cui le terre e rocce da scavo non siano conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma siano comunque inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, ai fini dell'utilizzo in situ dovranno essere rispettate alcune specifiche condizioni (comma 2).

In particolare è previsto che:

- a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, saranno preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio dovranno essere riutilizzati nella medesima area

assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate sarà consentito solo se nel rispetto delle prescrizioni relative all'analisi di rischio formulate dall'autorità competente.

Con riferimento alle preoccupazioni del Ministero della salute manifestate con la richiesta di dare piena applicazione il principio generale di non peggiorare le condizioni ambientali di un'area spostando terreni che rispettano le CSR in aree che rispettano le CSC, si rappresenta che tale principio è già rispettato nel presente articolo laddove viene specificato che *“Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio”* Tuttavia, a maggiore cautela e in accoglimento alle richieste della salute nel comma 2, alla lettera b) è stata aggiunta la seguente previsione che: *“non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in subaree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione”*.

Il titolo IV , Capo I disciplina le terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Articolo 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)

Con l'articolo in esame sono stabilite particolari procedure di caratterizzazione per il riutilizzo nel sito di produzione, delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica e per le opere ivi da realizzare.

In particolare è stabilito che :

1) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. La lista degli analiti è concordata con l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale territorialmente competente ed il proponente, 30 gg. prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori.

2) le attività di scavo dovranno essere effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV , titolo V e della Parte VI del decreto n.152 del 2006.

Tali procedure sono altresì applicabili anche alle opere ed agli interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. “Sblocca Italia”).

In riscontro alle preoccupazioni manifestate dal Ministero della salute relative alla necessità di mantenere le dovute precauzioni per la caratterizzazione e lo scavo nei siti oggetto di bonifica in presenza di falde superficiali, occorre precisare che il presente articolo non è da intendersi come sostitutivo o integrativo dell'Allegato 2 alla Parte IV, Titolo V del T.U.A che stabilisce le procedure di caratterizzazione dei siti contaminati. Il presente articolo, infatti, riporta i criteri di accertamento della qualità di terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica. Considerato però che la produzione di terre e rocce da scavo è legata alla realizzazione di un “opera” è necessario garantire l'adozione di tutte le cautele per la sicurezza delle operazioni di scavo, con riferimento anche alla presenza di falde superficiali. A tal fine alla lettera b) del comma 1 sono state introdotte le seguenti precisazioni: *“nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori”* “e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali”.

Il Titolo VI Capo I reca disposizioni transitorie e finali.

Art. 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali)

Il comma 1 contiene una norma transitoria per evitare soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa (rappresentata dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 e dell'articolo 41 bis, del decreto-legge

21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) a quella prevista dal presente schema di regolamento.

La disposizione prevede che la nuova disciplina non si applica agli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento e che per gli interventi in itinere è possibile accedere alla nuova disciplina a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento, sia presentato un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento.

Il comma 2, analogamente al comma 1, prevede, per le procedure di VIA già avviate, la possibilità per il proponente avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, purché il procedimento non si sia già concluso con l'emanazione del provvedimento finale.

Il comma 3 consente di regolarizzare sotto il profilo formale e amministrativo le attività realizzate ai sensi della normativa previgente a condizioni che si dimostri la preesistenza delle condizioni ambientali richieste per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti.

Il comma 4, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e finanze, si è provveduto a strutturare il sistema di finanziamento delle attività di cui agli articoli da 9 a 12 prestate dalle ARPA/APPA, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi tariffari che vengono integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, poi, con propri decreti, a trasferire ai soggetti i relativi proventi.

Art. 28 (Controlli e ispezioni)

Disciplina il regime delle verifiche e dei controlli necessari ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Art. 29 (Clausola di riconoscimento reciproco)

L'articolo in esame, analogamente a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, prevede una clausola di reciproco riconoscimento per effetto della quale il contenuto del presente schema di regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

Il comma 2 individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 30 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo precisa che dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 31 (Abrogazioni)

Tra i vari criteri di delega contenuti nell'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quello indicato al comma 1, lettera b) prevede la necessità che la norma di attuazione indichi esplicitamente le norme abrogate.

In attuazione a tale criterio, l'articolo in esame prevede l'abrogazione delle seguenti norme dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento:

- a) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
- b) articolo 41, comma 2 e l'articolo 41 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98;

- c) articolo 184 - bis, comma 2 bis, del decreto 3 aprile 2006 , n. 152;
- d) articolo 34, commi 8, 9 e 10 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- e) articolo 266, comma 7 del decreto 3 aprile 2006, n.152.
- f) l'articolo 3 comma 1 del decreto legge 25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28.

L'articolo fa salvi espressamente i procedimenti avviati ai sensi del l'articolo 3 comma 1 del decreto legge 25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, già conclusi o ancora in corso.

Si tratta di abrogazioni che si sono rese necessarie a seguito coordinamento formale e sostanziale di tutte le disposizioni vigenti in questa materia, avvenuto con la predisposizione del presente schema di regolamento.

PREMESSA SUGLI ALLEGATI

Quasi tutti gli allegati al presente schema di regolamento, riprendono fedelmente i contenuti degli allegati al decreto ministeriale n.161 del 2012. Si tratta infatti di allegati al Capo II, del Titolo II, del presente schema di regolamento, che pertanto si applicano alla gestione le terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, qualificate come sottoprodotti.

Rispetto al citato decreto ministeriale n.161 del 2012, si segnalano le seguenti differenze presenti negli allegati dello schema di regolamento in esame:

- a) nell'allegato 3, tra le normali pratiche industriali, non sono riportate le tecniche elencate nel terzo e nel quinto trattino dall'allegato 3, al decreto ministeriale n. 161, del 2012. Tale esclusione è stata richiesta formalmente dalla Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n. EU554/13/ENVI, avviato nei confronti dello Stato Italia con riferimento al decreto ministeriale n.161 del 2012. In merito a tale allegato, come rappresentato anche nel carteggio relativo al progetto pilota, la Commissione europea ha infatti ritenuto tali attività "*operazioni di trattamento dei rifiuti*" ed ha pertanto chiesto allo Stato italiano di espungerle dalla norma (nota ENV D.2/GM 1.9.2015). Al momento il progetto pilota non è stato ancora chiuso perché la Commissione è in attesa di ricevere il progetto della nuova norma aderente alle richieste.
- b) l'allegato 6 è stato semplificato rispetto a quello vigente in quanto per evitare situazioni di gold plating è stato eliminato il seguente obbligo, non previsto dalla normativa europea: "*Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/ del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato*";
- c) l'allegato 9 del decreto ministeriale n.161 del 2012 intitolato "*Materiali da riporto di origine antropica*", che indica le metodologie di individuazione dei materiali di origine antropica riscontrabili in una quantità massima del 20% nei riporti, non è presente nello schema di regolamento in esame in quanto il suo contenuto è stato ripreso integralmente nelle definizioni;
- d) sono stati eliminati tutti i riferimenti dei materiali dragati, che invece sono presenti negli allegati al decreto ministeriale n.161 del 2012. Come già rappresentato nella premessa, attualmente risultano in via di definizione due schemi di decreti sui dragaggi che prevedono anche la disciplina della gestione dei materiali dragati.

Allegato 1 (Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo)

L'allegato in esame indica gli obiettivi e le modalità attraverso le quali deve essere effettuata la verifica di sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo, generate da cantieri di grandi dimensioni, per essere qualificate quali sottoprodotti.

Allegato 2 (Procedure di campionamento in fase di progettazione)

L'allegato in esame fornisce indicazioni metodologiche attraverso cui effettuare la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, nonché le modalità di descrizione del procedimento di caratterizzazione da inserire nel piano di utilizzo.

Allegato 3 (Normale pratica industriale)

L'allegato contiene un elenco non esaustivo delle operazioni qualificabili come normale pratica industriale ai fini della qualifica di sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.

Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali)

L'allegato fornisce indicazioni metodologiche da utilizzare per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, necessarie ai fini dell'attribuzione alle stesse della qualifica di sottoprodotti. In aggiunta alle disposizioni già presenti nell'allegato 4 al decreto n. 161 del 2012, è stata prevista una procedura che, previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità, emesso dopo aver sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, consente di poter effettuare operazioni di scavo con l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella tabella. Si tratta di una novità importante, attesa dagli operatori del settore e che consente agli stessi di potersi avvalere negli scavi degli additivi frutto del progresso tecnologico.

Allegato 5 (Piano di utilizzo)

L'allegato indica i contenuti richiesti per la redazione del piano ai sensi dell'articolo 9.

Allegato 6 (Documento di trasporto)

L'allegato, in attuazione all'articolo 6, comma 1, contiene la modulistica necessaria per il trasporto delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni qualificate quali sottoprodotti.

Allegato 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.))

L'allegato contiene il modello di dichiarazione da rendere a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

Allegato 8 (Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni)

L'allegato indica i criteri generali di campionamento dei terre e rocce da scavo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA E DEL PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA

I) Introduzione

A seguito dell'espletamento della procedura di consultazione pubblica e del parere espresso dalla Conferenza Unificata, sono state apportate molteplici modifiche allo schema di regolamento, che hanno migliorato il testo in termini di chiarezza, semplificazione, coerenza interna e completezza.

I principali interventi, che a seguire si illustrano per grandi linee, hanno riguardato principalmente: le definizioni; le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti; le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica e alcuni allegati.

Definizioni

Per le definizioni si è trattato di interventi volti a integrare le definizioni già presenti nel testo. Tali interventi si sono resi necessari per allineare tali definizioni con altre già esistenti; in alcuni casi, per evitare inutili duplicazioni, si è provveduto a sostituire alcune definizioni con richiami normativi espressi a definizioni già presenti in altre norme.

Uno specifico intervento ha riguardato l'amianto, presente nella definizione di «matrice materiale di riporto» e quindi indirettamente richiamato anche nella nozione di «terre e rocce da scavo»; in tali disposizioni è stato indicato il limite di rilevabilità dell'amianto, pari a 100 mg/kg, che corrisponde all'amianto totale presente che risulta verificabile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili. Pertanto nella versione attuale è stato sostituito il divieto della presenza di amianto con l'indicazione del suddetto limite.

Procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Per quanto riguarda le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, le modifiche apportate hanno riguardato in particolar modo l'articolo 9 (Piano di utilizzo), l'articolo 21 (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni) e l'articolo 22 (cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA).

Tali procedure sono state riscritte per renderle più chiare e speculari le une con le altre, con particolare riferimento alle modifiche sostanziali; inoltre sono stati precisati, con riferimento a ciascun adempimento, il soggetto tenuto ad espletarlo, le tempistiche e gli effetti che dallo stesso conseguono. Al fine di garantire il massimo supporto da parte dell'amministrazione pubblica nello svolgimento delle attività che competono al proponente, è stata prevista la possibilità che, nella fase della predisposizione del piano di utilizzo, il proponente chieda all'ARPA o APPA territorialmente competente di eseguire le verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge. Alcune modifiche si sono rese necessarie per chiarire che la procedura delineata dall'articolo 21 prevede esclusivamente l'obbligo di predisporre e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non anche l'obbligo di redigere e trasmettere il piano di utilizzo in conformità all'allegato 5. Tale disciplina si applica solo per i cantieri di grandi dimensioni.

Anche la fase dei controlli è stata maggiormente dettagliata ed integrata al fine di garantire l'uniformità dei controlli sulle attività di gestione delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, indipendentemente dalla dimensione e dalla natura del cantiere dal quale esse sono state generate.

E' stato, inoltre, previsto che il proponente, nel caso di cantieri di grandi dimensioni, possa chiedere a organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, di svolgere le attività che il presente regolamento riserva ad ARPA o APPA, nel caso di inerzia di queste ultime.

Sono stati semplificati e unificati gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, che, nella versione validata dal Consiglio dei Ministri in via preliminare, si differenziavano a seconda del cantiere che aveva dato origine al sottoprodotto; similmente si è provveduto a unificare e gli adempimenti previsti per la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Procedure per le terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Con riferimento alla gestione di terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica, le modifiche apportate in accoglimento alle richieste della Conferenza Unificata, hanno determinato una nuova procedura più cautelativa che opera sulla base dei risultati della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Conseguentemente è stato modificato anche l'articolo 26 con l'eliminazione delle disposizioni previste per aree non caratterizzate ed è stata soppressa la prevista abrogazione dell'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto tale procedura merita di essere mantenuta in vita in quanto non è più sostituita dalla procedura di cui all'articolo 25.

Allegati.

A seguito della unificazione degli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e della dichiarazione di avvenuto utilizzo, sono stati riscritti in forma semplificata gli allegati 6 (documento di trasporto) e 7 (dichiarazione di avvenuto utilizzo) del presente schema di regolamento.

Infine è stato introdotto l'allegato 9, recante la procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettere c) e e).

Considerata la natura tecnica degli allegati e la necessità di provvedere agevolmente al loro adeguamento ai progressi tecnici è stato previsto, nell'articolo 27 al comma 5, che le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro dei trasporti, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di Sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale procedura è analoga a quella già disciplinata nell'articolo 264, comma 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la modifica degli allegati della Parte IV.

II) Illustrazione dettagliata delle modifiche apportate a ciascun articolo

Nel dettaglio si illustrano di seguito, articolo per articolo, le modifiche apportate al testo sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri.

Modifiche agli articoli 2, 4, 5, 7, 21 e 27

Preliminarmente si segnala che la consultazione pubblica ha evidenziato la necessità di chiarire che la procedura delineata dall'articolo 21 prevede esclusivamente l'obbligo di predisporre e inoltrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non anche l'obbligo di inoltrare il piano di utilizzo predisposto in conformità all'allegato 5.

Per chiarire che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 21 assolve, per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la funzione che il piano di utilizzo assolve per i cantieri di grandi dimensioni, sono state apportate le seguenti modifiche al testo:

- a) è stata modificata definizione di "piano di utilizzo" presente nell'articolo 2, comma 1 lettera i), con l'intento di chiarire che la predisposizione dello stesso è obbligatoria solo nel caso di terre e rocce prodotte da cantieri di grandi dimensioni;
- b) sono stati eliminati i richiami presenti nell'articolo 21, comma 2 agli articoli sul piano di utilizzo, in quanto ritenuti non esaustivi e fuorvianti;
- c) infine, per precisare che la dichiarazione sostitutiva tiene luogo del piano di utilizzo è stato introdotto un richiamo espresso all'articolo 21 nei seguenti articoli: articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 5; articolo 5; articolo 7, comma 1, e articolo 27, comma 1.

Articolo 1

E' stato precisato l'oggetto del regolamento e reso più aderente alla norma di delega e al contenuto reale del regolamento. In particolare, è stato eliminato il riferimento espresso "*al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti*" in quanto ritenuto fuorviante e limitativo; in sostituzione di tale espressione è stato introdotto un richiamo espresso alle "*terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA*". Inoltre, è stato chiarito che il regolamento opera in attuazione con dei principi le disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Articolo 2

Con riferimento all'amianto, sono state cambiate le definizioni di cui alle lettere b) c) e d).

In particolare, il divieto per le terre e rocce da scavo di contenere amianto è stato sostituito con l'indicazione del limite di rilevabilità, pari a 100 mg/kg, che corrisponde al limite di rilevabilità analitico (limite indicato da ISS), che risulta raggiungibile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili. E' stato inoltre precisato che il test di cessione non deve essere applicato all'amianto (lettere b) e d).

Tali modifiche si sono rese necessarie perché la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto.

Sempre in accoglimento alle richieste emerse dalla consultazione pubblica è stato chiarito: alla lettera c) che il contenuto di materiali antropici nella matrice materiali di riporto è da intendersi relativo al in peso, e non alla massa; è stata inoltre definita la procedura per quantificare tale percentuale i tali materiali nell'Allegato 9;

Alla lettera d) è stato precisato che i parametri di interesse per il test di cessione sono quelli pertinenti alle matrici materiali di riporto (sulla base della ricostruzione storica e stratigrafica dell'utilizzo dei medesimi nell'area di interesse).

Con riferimento alla lettera f), la nozione di «suolo e sottosuolo» è stata sostituita quella di suolo di cui al decreto legislativo n.46 del 2014; tale definizione richiama lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, al fine di uniformare i riferimenti normativi, la definizione di suolo

La lettera t) recante la definizione di «esecutore» è stata integrata con il richiamo espresso all'articolo 17, al fine di renderla più chiara.

Inoltre, è stata integrata la definizione di «produttore» di cui alla lettera u) precisando che tale è colui la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti.

Con riferimento alle lettere z), aa) e bb) è stato precisato che la quantità di seimila metri cubi, deve essere calcolata con riferimento alle sezioni di progetto.

Sono state eliminate le definizioni di cui alle lettere cc): «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)» e dd) «concentrazioni soglia di rischio (CSR)» in quanto già presenti nel decreto legislativo n. 152 del 2006; a tal fine le definizioni sopresse sono state di fatto sostituite, nel primo capoverso dell'articolo 2, attraverso un richiamo espresso all'operatività, ai fini del regolamento, anche delle definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo n.152 del 2006.

Infine, la definizione di cui alla lettera cc) è stata migliorata prevedendo che il sito oggetto di bonifica è il sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006

Articolo 4

Oltre alle modifiche già segnalate, volte ad allineare l'efficacia della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 a quella del piano di utilizzo, nell'articolo 4, al comma 3, a seguito della segnalazione effettuata in sede di conferenza è stato eliminato un refuso, in presenza del quale, le normali pratiche industriali, indicate in modo esemplificativo nell'allegato 3, si applicavano solo per la gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.

Al comma 2 è stato precisato che tale comma indica i requisiti che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere qualificate sottoprodotti

Inoltre, tra le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti, di cui al comma 2, lettera b), numero 1), della disposizione in commento, è stata inserita anche quella relativa ai "recuperi ambientali", al fine di valorizzare l'impiego di tali materiali anche per queste ultime finalità.

Articolo 5

Oltre alle modifiche già segnalate volte a equiparare l'efficacia della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 a quella del piano di utilizzo, in accoglimento ai rilievi delle regioni espressi in sede di Conferenza Unificata è stata modificata la disciplina tecnica del deposito intermedio, prevedendo, similmente a quanto avviene in altri paesi europei, che le terre rocce da scavo provenienti da un'area residenziale possano essere depositate anche in aree con destinazione urbanistica commerciale/industriale. A tal fine è stata modificata la lettera a), del comma 1, prevedendo che nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna A, della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo il deposito temporaneo può essere effettuato su terreni rientranti in tutte le classi di destinazioni urbanistiche.

Infine è stato precisato che nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21 possono essere individuati uno o più siti di deposito intermedio idonei.

Articolo 6

In accoglimento alle richieste di semplificazione degli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, emerse in sede di Conferenza Unificata, sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 6, mentre, il correlato allegato 6 è stato rielaborato in forma semplificata,;

- a) è stato previsto un adempimento unico per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti trasportate fuori dal sito di produzione;
- b) l'adempimento consiste nel prevedere che esse siano accompagnate dalla documentazione predisposta in conformità al modello di cui all'allegato 6
- c) a tale fine, l'allegato 6 è stato semplificato;
- d) è stato ridotto a tre anni il termine per il quale è fatto obbligo di conservare il documento di trasporto;
- e) è stato previsto che la suddetta documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo;
- f) conseguentemente il comma 3 è stato soppresso, unitamente al comma 7 dell'articolo 21

Articolo 7

In accoglimento alle richieste di semplificazione e certezza, emerse in sede di Conferenza Unificata, è stato predisposto un modello unico per la dichiarazione di avvenuto utilizzo, valevole sempre e per tutte terre rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione del cantiere da cui sono state generate.

Le modifiche apportate all'articolo 7, anche attraverso la soppressione del comma 5, rispondono a tale logica, e, conseguentemente, il correlato allegato 7 è stato rielaborato in forma semplificata eliminando le parti ritenute superflue.

Articolo 9

In sede di Conferenza Unificata è stato chiesto di chiarire quali siano i soggetti tenuti ad effettuare i controlli e di eliminare la prevista responsabilità in caso di mancato adempimento alle attività di controllo, e di prevedere che tali controlli fossero svolti a titolo oneroso.

La richiesta è stata accolta solo parzialmente. A tal fine è stato previsto che i controlli obbligatori siano effettuati solo dal sistema delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti, secondo una programmazione annuale e con oneri a carico del proponente.

La consultazione pubblica ha invece evidenziato la necessità di limitare alla sola trasmissione per via telematica, la trasmissione del piano di utilizzo ed in accoglimento di tale richiesta, ritenuta condivisibile trattandosi di terre e rocce provenienti da cantieri di grandi dimensioni è stato quindi modificato il comma 1 eliminando la parola "anche solo".

Stante la richiesta di chiarimenti in merito ai tempi relativi alla integrazione del piano di utilizzo è stata introdotta una modifica al comma 4 che chiarisce che il termine dei 90 giorni, decorre anche dall'eventuale integrazione del piano di utilizzo.

In coerenza con quanto disposto al comma 6 sulla verifica dei requisiti, al comma 5 è stato eliminato il riferimento alla lettera d) dell'art 4, comma 2,

Il comma 7 è stato ridefinito individuando il sistema delle agenzie di protezione ambientale come soggetto responsabile dei controlli minimi obbligatori che devono essere espletati secondo una programmazione annuale dalle stesse definita che riguarda la corretta attuazione degli impegni assunti sia nel piano di utilizzo che nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

Al comma 8 è stato chiarito che la valutazione della performance si applica all'autorità competente per il mancato svolgimento delle attività previste nei commi 3 e 5 e alle agenzie nel caso della mancata esecuzione dei controlli minimi.

Sono inoltre, stati inseriti i commi 9 e 10 per consentire al proponente di chiedere alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti una valutazione preventiva del piano di utilizzo e lo svolgimento delle attività di controllo preventivo. In tal modo, anticipando le suddette valutazioni il proponente può operare nella certezza che il piano di utilizzo e le attività ivi indicate rispondono ai requisiti previsti dal regolamento.

Sotto il profilo dei costi è stato infine precisato che gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale, ai sensi dei commi 7, 9 e 10, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 9 e 10, sono a carico del proponente.

Articolo 10

Le Regioni in sede di conferenza Unificata hanno chiesto di prevedere, analogamente a quanto dispone attualmente il decreto ministeriale n. 161 del 2012, che la richiesta dell'autorità competente all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, di effettuare le dovute verifiche, debba essere motivata. La richiesta è stata ritenuta condivisibile e conseguentemente il comma 2 è stato così integrato: *"motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati"*.

Inoltre, è stato corretto il refuso contenuto nel comma 1 della disposizione, che condizionava la predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo alla preventiva dimostrazione, da parte dello stesso piano - quindi presupponendo già la sua esistenza - dell'assenza di potenziali contaminazioni nelle terre e rocce da scavo. Per correggere tale errore, come segnalato in sede di consultazione pubblica, la norma è stata modificata al fine di chiarire che la dimostrazione della suddetta condizione attiene ad un momento propedeutico alla definitiva predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo. In questo modo viene fatta chiarezza anche sulla scansione temporale degli adempimenti che gli operatori devono seguire ai fini del corretto avvio delle procedure previste dal regolamento.

Articolo 11

In accoglimento alle richieste emerse dalla consultazione pubblica e dalla Conferenza Unificata è stato chiarito che:

- a) il piano di indagine per la determinazione del fondo naturale viene condiviso con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente
- b) il proponente attua, con oneri proprio carico, il piano in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale;
- c) L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine definisce i valori di fondo naturale.

Tale modifica è stata effettuata in quanto è ritenuta coerente con la necessità di garantire che, ai fini della determinazione del valore di fondo naturale, vengano utilizzati tutti i dati disponibili, a vario titolo, da parte delle agenzie di protezione ambientale (ad es: dati derivanti da altri procedimenti autorizzativi), in un'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e private.

Inoltre, le regioni hanno chiesto di specificare meglio la procedura descritta nell'articolo 11, indicando nel titolo che il riferimento è al fondo naturale.

Le proposte delle regioni sono stata valutate come migliorative del testo vigente e pertanto all'articolo 11 sono state apportate le modifiche richieste volte a descrivere meglio le fasi in cui si articola la procedura.

Articolo 12

In accoglimento alle richieste emerse dalla Conferenza Unificata è stato chiarito che nel sito oggetto di bonifica le attività devono essere svolte sulla base dei risultati della caratterizzazione effettuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre è stato previsto che la verifica sulla compatibilità debba essere riferita sia al sito di produzione che al sito di destinazione e che il ruolo dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio, in tale procedura, si attua attraverso la validazione del piano di utilizzo

Articolo 13

A seguito delle osservazioni presentate in sede di consultazione pubblica, circa l'utilità della procedura di emergenza prevista dall'articolo 13, e in accoglimento al rilievo che ha evidenziato che *"le situazioni di emergenza disciplinate dalla legge 225/1992 tali da richiedere l'apertura di cantieri di grandi dimensioni (vedi L'Aquila progetto CASE o MAP/MUSP) sono gestite con il ricorso ad ordinanze di protezione civile che (come effettivamente avvenuto per il sisma L'Aquila e il sisma Emilia Romagna, solo per citarne due) derogano IN TOTO alle norme sulle terre e rocce da scavo RS (all'epoca, il DM 161 e l'art. 41-bis)"* è stata eliminata la procedura di emergenza prevista dall'articolo 13. La cancellazione di tale previsione dallo schema di decreto è coerente con il rinvio alla disciplina di tali fattispecie al decreto delegato che sarà redatto a valle della legge delega per il riordino del sistema nazionale di protezione civile.

L'articolo 13 è comunque rimasto nell'articolato con una nuova rubrica, intitolata "Controllo equipollente" e con un nuovo dispositivo che prende il posto di quello originariamente dedicato alla procedura d'emergenza. Il nuovo articolo 13 disciplina un meccanismo, che opera in modo simile al silenzio devolutivo, e che consente di ovviare all'eventuale inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di

protezione ambientale, con riferimento alle indagini tecniche previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 . Ciò in quanto la consultazione pubblica ha evidenziato la necessità di prevedere un meccanismo per evitare che il proponente subisca le conseguenze della eventuale inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale protratta oltre i termini di legge. A tal fine è riconosciuta al proponente la possibilità di far eseguire, a proprie spese, tali attività da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti. Per rendere operativa tale previsione è stata prevista l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per individuare l'elenco dei soggetti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'ARPA e all'APPA e per approvare le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni.

Articolo 14

E' stato eliminato il richiamo all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 13.

Articolo 15

Le procedure per l'aggiornamento del Piano di utilizzo sono state modificate in accoglimento ai rilievi emersi dalla consultazione pubblica che hanno chiesto di dettagliare meglio le varie fasi in cui si articolano le varie procedure e di renderle maggiormente armonizzate con l'operatività delle altre procedure.

A tal fine, in luogo del semplice richiamo alle procedure di cui all'articolo 9, si è provveduto specificare, soggetti, tempi, adempimenti e gli effetti che derivano dagli adempimenti, definendo una procedura sostanzialmente speculare a quella già disciplinata dall'articolo 9, anche in considerazione che trattandosi di modifiche sostanziali è come se si desse avvio ad una nuova procedura..

E' stato chiarito che gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che quindi non comportano automaticamente modifiche sostanziali della procedura di VIA, ma necessitano di essere verificati di volta in volta.

Con riferimento alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, è stato previsto che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo possa essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute impreviste, imprevedibili e motivate. Tale previsione è stata introdotta in riscontro alle richieste provenienti dalla consultazione pubblica, volte ad ottenere una maggiore elasticità.

Articolo 16

I rilievi emersi in sede di consultazione pubblica hanno chiesto di aumentare il termine della proroga e di arginare l'eccessiva soggettività delle valutazioni dell'Autorità competente in merito alla legittimità della proroga. In accoglimento a tali richieste sono state apportate le seguenti modifiche:

- a) il termine della proroga è stato aumentato da uno a due anni ed è stato riferito sia al termine iniziale dei lavori, che a quello di durata del piano di utilizzo;
- b) è stato precisato che la proroga può avvenire solo in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili.

In riscontro ai rilievi emersi in fase di consultazione relativi alla inadeguatezza dei controlli nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo è stato inserito il comma 2, che estende il regime dei controlli già definito dall'articolo 9, anche ai piani di utilizzo oggetto di aggiornamento o di proroga; a tal fine è stato previsto, analogamente a quanto dispone l'articolo 9, che qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta dal comma precedente o dall'articolo 15, comma 6, possa disporre, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Articolo 17

All'articolo sono state apportate le modifiche necessarie ad eliminare i refusi segnalati in fase di consultazione.

Articolo 18

In accoglimento alle richieste della Conferenza è stato previsto che la comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale; inoltre è stata eliminata la previsione relativa alla mancata comunicazione quale elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Articolo 19

L'unica modifica è conseguente alle altre modifiche apportate al testo e consiste nel richiamo espresso all'articolo 21.

Articolo 20

Nell'articolo 20 sono stati inseriti 2 nuovi commi con i quali si estendono alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, le procedure definite negli articoli 11 e 12, relativi alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti generate rispettivamente in:

- a) siti di produzione in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006;
- b) siti di produzione ricadenti in un sito oggetto di bonifica.

La modifica accoglie una richiesta emersa in sede di consultazione pubblica volta ad estendere le attività dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, oltre i casi già indicati dallo schema di decreto. Al tempo stesso la modifica accoglie le richieste della Conferenza di estendere anche tali procedure anche ai cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

E' stato corretto, inoltre, il refuso costituito dal richiamo del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento, anziché del comma 2, lettera d), della medesima disposizione, che disciplina solo i requisiti ambientali richiesti per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto, come segnalato in sede di consultazione pubblica.

Articolo 21

La consultazione ha chiesto di dettagliare le fasi della procedura e di precisare i soggetti, i tempi e gli effetti degli adempimenti. Dalla consultazione pubblica è emerso, altresì, che: a) la procedura definita nell'articolo 21 assoggetta tutte le modifiche ad una procedura di aggiornamento senza differenziare le modifiche sostanziali, da quelle che non hanno tale carattere; b) che i tempi correlati alla dichiarazione di utilizzo preventiva e alla proroga e all'aggiornamento della stessa, sono incongrui e "limitanti".

Ritenendo fondati tali rilievi l'articolo è stato modificato in tal senso e in particolare sono state precisate le varie fasi, i tempi e gli effetti che derivano dai vari adempimenti. In particolare è stato ridotto da due mesi a 15 giorni il termine entro il quale occorre fare la dichiarazione ed è stato precisato che esso va calcolato con riferimento all'inizio dei lavori di scavo, quindi non rilevano a tal fine altre tipologie di attività di cantiere (es. recinzione della zona di lavoro); mentre il termine di durata della proroga è stato elevato da quattro mesi a 6. Peraltro, anche il termine utile per l'invio della comunicazione riguardante la proroga non è più di due mesi antecedenti la scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione. La disposizione richiede unicamente che tale comunicazione venga effettuata prima della scadenza di quest'ultimo termine.

Per quanto riguarda le modifiche della dichiarazione di utilizzo, è stata accolta la proposta emersa in sede di consultazione pubblica di limitare l'obbligo di aggiornamento della dichiarazione di utilizzo solo nei casi in cui

la modifica sia sostanziale. A tal fine, vengono precisati i casi in cui le modifiche sono da considerare sostanziali, attraverso il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 2, relativa alle modifiche sostanziali del piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni.

Ulteriori modifiche della norma che trovano corrispondenza nelle osservazioni ricevute a seguito della consultazione pubblica hanno riguardato:

- a) l'invio telematico della dichiarazione di utilizzo, anche in caso di aggiornamento, che da obbligatorio è stato reso facoltativo per evitare possibili difficoltà operative in quelle realtà aziendali di piccole dimensioni che ancora non utilizzano tecnologie telematiche per gli adempimenti amministrativi;
- b) il limite al numero di variazioni che possono essere effettuate con riferimento al sito di destinazione indicato nella dichiarazione di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione però che sussistano circostanze sopravvenute imprevedute e imprevedibili e che queste vengano adeguatamente motivate;
- c) la disciplina puntuale e rafforzata dei controlli da parte delle autorità competenti, anche con la previsione di un'apposita programmazione annuale degli stessi e delle responsabilità in caso di omissione, nonché dei relativi poteri inibitori, che la versione originaria della proposta di regolamento non disciplina espressamente.

Articolo 22

Dalla consultazione pubblica è emerso che l'articolo era poco chiaro confondendo il piano di utilizzo con la dichiarazione di cui all'art. 21. L'articolo è stato, pertanto, modificato chiarendo che il rispetto dei requisiti ambientali indicati dall'articolo 20 è attestato dal produttore attraverso la predisposizione della dichiarazione, secondo le modalità dell'art. 21.

Articolo 23

Per definire meglio l'ambito di applicazione di questa fattispecie rispetto a quella disciplinata dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 152 del 2006, la consultazione pubblica ha evidenziato l'opportunità di richiamare espressamente tale ultimo articolo e di integrare l'articolo 23 con l'indicazione dei codici CER a cui è applicabile questa speciale ipotesi di deposito temporaneo. È stato inoltre chiesto di disciplinare tale fattispecie in analogia a quella prevista dal codice ambientale soprattutto con riferimento all'alternatività del limite temporale rispetto a quello quantitativo. Le richieste ritenute fondate hanno portato alla riformulazione dell'articolo che nella versione che sin esame riprende fedelmente la disciplina definita nel citato articolo 183, comma 1, lettera bb).

Articoli 25 e 26

Con riferimento alla gestione di terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica, la Conferenza Unificata ha chiesto di precisare, al comma 1, dell'articolo 25, che, per il sito devono essere disponibili almeno i risultati della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale proposta è stata accolta e conseguentemente è stato modificato l'art. 26 con l'eliminazione delle disposizioni previste per aree non caratterizzate.

Dalla consultazione pubblica è emersa la necessità di coordinare il testo con le disposizioni previste dalla Parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo n. 152/06. A tal fine:

- a) al comma 1 è stato inserito all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n.152 del 2006, che dispone l'approvazione del piano di gestione delle terre e rocce da scavo all'interno del progetto di bonifica
- b) inoltre, al comma 2 lettera a) è stato chiarito che le concentrazioni soglia di rischio sono approvate nell'ambito del procedimento di bonifica di cui agli artt. 242 e 252 decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nell'articolo 26 comma 1 è stato eliminato un refuso e introdotto il riferimento corretto all'articolo 34, comma 7 e comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 all'art.242 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Articolo 27

Il comma 4 è stato modificato al fine di chiarire che l'onere economico delle prestazioni e delle attività di controllo delle amministrazioni è sostenuto dal proponente o dal produttore. Sono state inoltre apportate modifiche sui rinvii contenuti nel medesimo comma, che rispondono ad esigenze di coordinamento che prendono in considerazione le modifiche apportate alle norme richiamate.

Infine è stata introdotta una speciale procedura per modificare gli allegati, in considerazione del contenuto tecnico degli stessi.

Articolo 28

E' stata estesa la portata dei controlli a tutte le disposizioni contenute nel regolamento ed è stato introdotto il richiamo espresso alla dichiarazione di cui all'articolo 21.

Articolo 31

E' stata eliminata l'abrogazione espressa dell'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le ragioni già illustrate in precedenza.

Allegato 4

In riscontro ai rilievi emersi in sede di consultazione pubblica sull'allegato IV è stata modificata la procedura prevista dal terzo capoverso del medesimo allegato, prevedendo che essa si attivi solo in presenza di una evidenza di contaminazione, invece che di un "sospetto", e purché si tratti di una contaminazione antropica.

Allegato 9

In riscontro alle richieste della Conferenza Unificata e della Consultazione di precisare il metodo di per calcolare il 20 % di peso, è stato introdotto tale allegato recante la "Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c).

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA

Dall'applicazione della disciplina recata dallo schema di d.P.R. in oggetto **non derivano nuovi e/o maggiori oneri per lo Stato o per le singole Amministrazioni coinvolte.**

Lo schema, infatti - in aderenza al principio di delega recato dall'articolo 8 del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – reca essenzialmente disposizioni di riordino e di semplificazione della materia afferente all'utilizzo di terre e rocce da scavo.

In dettaglio, la neutralità finanziaria del provvedimento è assicurata dall'assorbente circostanza che il sistema dei controlli da parte delle ARPA/APPA e Autorità competenti – unico aspetto suscettibile di apprezzamento economico – risulta sostanzialmente invariato rispetto alle previgente normativa recata dal Decreto ministeriale n. 161 del 2012.

Quale elemento di dettaglio di carattere economico-finanziario, si segnala, preliminarmente, che la previsione di cui all'articolo 27, comma 4, stabilisce che i proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dal proponente o dal produttore per le attività di cui agli articoli 9; 10; 11; 12; **16, comma 2; 20; e 21 comma 6**, rese dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9; 10; 11; 12; **16, comma 2; 20; e 21 comma 6.**

Inoltre, con riferimento agli oneri connessi alle previsioni di cui agli articoli 9 15, 16, 17 e 28 si evidenzia che le attività poste in capo alle Autorità competenti risultano speculari a quelle del decreto ministeriale n.161 del 2012, (articoli 8; 5, comma 7; 9 e 14) e pertanto dal loro svolgimento non emergono nuovi oneri a carico della risorsa pubblica.

Riguardo, in particolare, alle previsioni contenute nell'articolo 13 in materia di controllo equipollente, qualora l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le indagini tecniche indicate negli articoli 10, 11, 12 e 20 nei tempi stabiliti, dette attività possono essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità equipollenti, **su richiesta del proponente e con oneri esclusivamente a carico dello stesso, senza, pertanto, alcun aggravio per la finanza pubblica.**

Per rendere operativa tale previsione è stata prevista l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per individuare l'elenco dei soggetti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'ARPA e all'APPA e per approvare le tabelle recanti i corrispettivi previsti per lo svolgimento di tali prestazioni.

Con riferimento alle attività indicate nell'articolo 21, si evidenzia che esso ripropone nella sostanza, quanto già previsto dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

Al comma 6 del citato articolo 21 sono previsti una serie di controlli, ispezioni e verifiche effettuati dalle Agenzie regionali di protezione ambientale e dalle

Agenzie provinciali di protezione ambientale, secondo una programmazione annuale, volte ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione resa dal produttore, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. L'onere economico derivante dallo svolgimento di tale attività di controllo è a carico del produttore **medesimo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Ulteriormente, si segnala che, all'articolo 19 dello schema di d.P.R. in oggetto, l'ISPRA - entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento - provvederà a predisporre un tariffario nazionale, da applicare ai proponenti, per la copertura degli oneri sopportati dalle ARPA e APPA in ragione delle attività di controllo svolte, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nelle more dell'adozione di detto tariffario - da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - i costi per le attività ispettive e di verifica continuano a trovare integrale copertura nei tariffari delle ARPA/APPA territorialmente competenti.

Per quanto sopra esposto, l'articolo 30 dello schema di decreto sancisce che dall'attuazione del provvedimento **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, ben potendosi provvedere, da parte delle Amministrazioni interessate, all'attuazione della disciplina in rassegna con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, **nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe derivanti dal presente decreto.**